



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. **56 / 2019**

19/12/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GAI Franco - Presidente	Sì
2. AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco	Sì
3. BERTON Irene in LO BUONO - Assessore	Sì
4. DE LA FOREST DE DIVONNE Andrea - Consigliere	Sì
5. GALLO Federica - Consigliere	Sì
6. VACCHINA Ettore - Consigliere	Sì
7. ZUCCARELLO Gian Luca - Consigliere	Sì
8. GIARDO Franco - Consigliere	Sì
9. BURZIO Valter - Consigliere	Sì
10. SIVIERO Simone - Consigliere	Sì
11. GIANASSO Maria Rosa in MUSSO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig. **BERNARDO Arnaldo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **GAI Franco** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Deliberazione n. 56 / 2019

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:

presenti:	n. 11
votanti:	n. 11
astenuti:	n. 0
voti favorevoli:	n. 11
voti contrari:	n. 0

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 11 presenti, di cui: voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, voti contrari n. 0, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27/07/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell' imposta IMU;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 28/04/2016 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell' imposta IMU;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 30/03/2017 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell' imposta IMU;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 15/03/2018 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell' imposta IMU;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 20/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni dell' imposta IMU;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

RILEVATO inoltre come il legislatore, nel riservare allo Stato il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota del 7.6 per mille ai fabbricati produttivi censiti nella categoria catastale D, abbia preservato la facoltà per i comuni di aumentare fino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard;

EVIDENZIATO infine che l'art. 4, comma 5 bis, del D.L. 16/2012, convertito dalla Legge 44/2012, modificato dal comma 2 dell'art. 22 del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 89/2014 ha stabilito che:

“con decreto di natura non regolamentare sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1, dell'art. 7 D.Lgs. 507/92, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri terreni”;

VISTO il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

DATO ATTO che i terreni agricoli ubicati sul territorio del Comune di Andezeno, in forza della delimitazione effettuata ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e dell'elencazione contenuta nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono stati ricompresi, sino ad ora, in area montana o collinare e come tali, per effetto dell'art. 7 commi 1, lett. H) del D.Lgs. 504/92, richiamato dal D.Lgs. 23/2011 istitutivo dell'I.M.U., considerati esenti da imposta immobiliare comunale (ICI, IMU);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – capitolo II – I.M.U., approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 27/07/2015, e il quale all'art. 13 dispone l'assimilazione ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste per tali fattispecie, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse unità non risultino locate e di quelle concesse in comodato gratuito, con le limitazioni e condizioni ivi indicate;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 10, della legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) interviene sull'art. 13 del D.L. 201/2011 in materia di IMU e più precisamente:

- con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) oggetto della norma successiva.
- con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;
 - il comodato deve essere registrato.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Le Lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come è già per la TASI) dalla legge di stabilità 2016.

- la lettera c) interviene sul comma 5 dell'articolo 13 del D.L. 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP completamente esentati dal 2016.
- la lettera d) abroga l'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201, che prevedeva la "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da Cd e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbattava l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.
- la lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al M.E.F. ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre, sul Portale del Federalismo Fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio" La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 il quale recita: "a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m. e i., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

VALUTATO per l'anno 2020 di confermare le aliquote adottate per l'anno di imposta 2019 così come di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2020
ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 - C/6 - C/7) - ad eccezione di categorie catastali A/1 - A/8 e A/9. - immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;	ESENTE



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

<p>- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;</p> <p>- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>- abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015)</p> <p>- pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale per categoria.</p>	
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) - DETRAZIONE € 200,00.</p>	4,0 per mille
<p>ALIQUOTA ORDINARIA:</p> <p>a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;</p> <p>b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principali;</p> <p>c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</p> <p>d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</p> <p>e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; <u>(DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 0.9 PER MILLE AL COMUNE)</u></p> <p>f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. ed alle condizioni previste dalle Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015 e sempre che la stessa non risulti locata ;</p>	8,5 per mille
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>	ESENTI
<p>A) Aree edificabili.</p> <p>B) Abitazione principale concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.</p>	7,6 per mille
<p>unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore e figlio) che le utilizzano come propria abitazione di</p>	7,6 per mille (riduzione del 50%)



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

residenza, sulla base dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• il comodante deve risiedere nello stesso comune;• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;• il comodato deve essere registrato.	sulla base imponibile)
NO LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9	
TERRENI AGRICOLI	ESENTI

DATO ATTO che il gettito dell'imposta municipale propria che presumibilmente deriverà da tale sistema di aliquote, al lordo della quota di alimentazione del fondo di solidarietà è stimato in € 330.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

- art. 42, lett. F) ai sensi del quale il consiglio comunale definisce l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni relative alle aliquote e tariffe dei servizi;
- l'art. 48 ai sensi del quale la giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non rientranti tra gli atti riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco segretario o dirigenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*” (LEGGE DI BILANCIO 2017), che ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, come di seguito riportato:

42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*
- b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»;*

CONSIDERATO che il predetto comma 42, attraverso al modifica del comma 26 della legge di stabilità



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI), il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." (legge di bilancio 2019) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Suppl. Ord. N. 62 in vigore dal 1° gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018;

PRESO ATTO che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto "Il nuovo ordinamento contabile" per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 13.11.2019, resa immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 marzo 2005;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;
- Richiamati in particolare i seguenti atti:
 - a) Il decreto del Sindaco n. 10 del 20 dicembre 2018 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l’anno 2019;
 - b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
 - c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10 aprile 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano degli obiettivi e della Performance per il periodo 2019-2021 e sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi le risorse ed i budget di spesa per l’esecuzione dei programmi e dei progetti;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti	n.
Votanti	n.
Astenuti	n.
Voti favorevoli	n.
Voti contrari	n.

Per quanto sopra esposto il del Sindaco Sig. Franco Gai
propone che **IL CONSIGLIO COMUNALE** approvi la seguente

DELIBERA

- 1) di determinare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

TIPOLOGIA IMMOBILE/FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA I.M.U. ANNO 2020
ABITAZIONI PRINCIPALI E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) – ad eccezione di categorie catastali A/1 – A/8 e A/9. - immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano	ESENTE



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

<p>abituamente e risiedono anagraficamente;</p> <ul style="list-style-type: none">- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;- abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015)- pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale per categoria.	
<p>ABITAZIONI PRINCIPALI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9 E MASSIMO N. 3 PERTINENZE, UNA SOLA PER CATEGORIA CATASTALE (C/2 – C/6 – C/7) - DETRAZIONE € 200,00.</p>	4,0 per mille
<p>ALIQUOTA ORDINARIA:</p> <ul style="list-style-type: none">a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principali;c) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;d) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);e) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D; <u>(DI CUI 7.6 per mille ALLO STATO E 0.9 PER MILLE AL COMUNE)</u>f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. ed alle condizioni previste dalle Risoluzioni del M.E.F. n. 6/DF del 26/6/2015 e n. 10/DF del 5/11/2015 e sempre che la stessa non risulti locata ;	8,5 per mille
<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p>	ESENTI
<p>A) Aree edificabili.</p> <p>B) Abitazione principale concessa in comodato o uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, (solo figli e genitori) che le utilizzano quale abitazione principale, comprovata dalla residenza anagrafica.</p>	7,6 per mille
<p>unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il</p>	7,6 per mille (riduzione del



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

primo grado (genitore e figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none">• il comodante deve risiedere nello stesso comune;• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A/1, A/8 o A/9;• il comodato deve essere registrato.	50% sulla base imponibile)
NO LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – A/8 – A/9	
TERRENI AGRICOLI	ESENTI

- 2) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015.
- 3) di delegare il Responsabile del Procedimento della I.U.C. ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. presenti e votanti, di cui: favorevoli n., astenuti n., contrari n., ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
GAI Franco

Il Segretario Comunale
BERNARDO Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 664 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione n. **56** è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **30-dic-2019** al **14-gen-2020** mediante affissione all'albo pretorio comunale on line sul sito informatico di questo Comune (art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, li **30-dic-2019**

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **19-dic-2019**

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, li 30-dic-2019

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo